

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 53

Adunanza 6 novembre 1997

OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO O ALIMENTARE.

Protocollo: 27-218285/97

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: MARIO REY, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, ALDO MILLETTO, ANNA FERRERO, GIUSEPPE GAMBA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO CAMOLETTO, SILVANA ACCOSSATO e con la partecipazione del Segretario Generale prof. dott. DESIDERIO DE PETRIS.

A relazione dell'Assessore Accossato.

A norma dell'art. 22 della L.R. 4/9/1996 n. 70 la Provincia, sulla base di apposite disposizioni dettate dalla Giunta Regionale, puo' rilasciare a persone nominativamente indicate l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o alimentare.

La Regione Piemonte, a tal fine, con D.G.R. 7/7/1997 n. 35-20710 ha emanato disposizioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione in oggetto demandando alle Province la definizione di prescrizioni per la gestione dell'allevamento e l'individuazione dei casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa.

Per quanto sopra premesso:

Preso atto che le disposizioni regionali di cui alla D.G.R. 7/7/1997 n. 35-20710 sono particolarmente dettagliate e puntuali per quanto attiene le condizioni e i requisiti delle strutture di allevamento, la tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, la contrassegnatura degli stessi e le procedure di prelievo e cessione dei capi allevati;

Verificate con il Servizio di Medicina Veterinaria regionale ulteriori prescrizioni all'osservanza delle quali e' tenuto il titolare dell'allevamento e specificatamente:

- a) tenere l'allevamento in locali o luoghi che si possano facilmente pulire e disinfettare, provvisti di apposito locale o recinto per l'isolamento dei selvatici malati o sospetti, come

pure per l'accantonamento, per accertamenti sanitari, dei morti per cause non naturali;

- b) segnalare, ai sensi di legge, al Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente ogni stato patologico degli animali e tutte le forme infettive ed epidemiche sospette od in atto, nonché dare notizia di ogni anomalia che si riscontri alle uova, alla loro schiusa o ai piccoli nati;
- c) osservare le norme di profilassi sulla pullorosi, nel caso di allevamento avicolo da riproduzione;
- d) porre ogni cura affinché le acque di scarico ed i rifiuti dell'allevamento non divengano motivo di inquinamento e diffusione di entità morbose;
- e) destinare ai selvatici alimenti che rispondano alle caratteristiche previste dalla vigente normativa sui mangimi;
- f) impiegare le carni ed i residui alimentari ottemperando alle specifiche discipline di legge, sotto la vigilanza del Veterinario Ufficiale;
- g) riconsegnare alla Provincia l'Autorizzazione rilasciata e il registro in caso di cessazione dell'attività di detenzione e allevamento della fauna selvatica.

Preso atto che da anni la Provincia di Torino a seguito delle D.G.P. n. 38-15169/117 del 30/12/1991 e n. 200-157932/1993 del 17/12/1993, in considerazione dei gravi danni che i cinghiali producono e alle difficoltà di un controllo incisivo sulle immissioni clandestine, non rilascia autorizzazioni per l'allevamento e la detenzione di animali di detta specie e ritenuto, stante l'accentuazione dei danni prodotti dai cinghiali, di mantenere tale posizione salvo la riconferma degli allevamenti già esistenti all'entrata in vigore della Legge Regionale, qualora i titolari ne facciano richiesta nei termini di cui all'art. 13 della D.G.R. sopracitata;

Ritenuto di dover prevedere che in caso di inadempienza agli obblighi prescritti o alle norme in materia oltre alle sanzioni di legge a carico dell'allevatore inadempiente si debba procedere :

- in caso di accertato utilizzo di animali per operazioni di ripopolamento che contrastino con le disposizioni in materia, alla revoca dell'autorizzazione all'allevamento con prescrizione di alienazione degli animali detenuti entro il termine massimo di sessanta giorni
- in tutti gli altri casi ad una diffida indirizzata all'allevatore e, in caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione con alienazione degli animali detenuti entro i termini sopra definiti;

Ritenuto inoltre che il ricorso all'uso di mezzi di caccia per il prelievo dei capi di fauna ungulata allevati in recinto di cui all'art. 10, comma 4, delle Disposizioni Regionali debba essere autorizzato volta per volta sulla base di motivata richiesta qualora si giudichi inattuabile o particolarmente oneroso l'uso di altri mezzi di cattura e che gli interventi vengano preventivamente segnalati al Servizio di Vigilanza provinciale per i dovuti controlli;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della Legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8/6/1990 n. 142;

**con voti unanimi, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di autorizzare il rilascio di Autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o alimentare nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 22 della L.R. 4/9/1996 n. 70, nella D.G.R. 7/7/1997 n. 35-20710 e contenute nella premessa della presente deliberazione;
2. di escludere dalle specie oggetto di allevamento la specie cinghiale (*Sus scrofa*) salvo il rinnovo delle autorizzazioni già in vigore alla data di approvazione della L.R. 70/96 qualora i titolari ne facciano richiesta nei termini di cui all'art. 13 della D.G.R. 35-20710/97;
3. di adottare quale modello di atto autorizzativo il modello allegato (all. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
4. di demandare al Dirigente del Servizio Tutela della Fauna e della Flora il rilascio delle singole autorizzazioni, il compito di istruire le pratiche relative alle domande presentate, la tenuta di un apposito archivio, la vigilanza sugli allevamenti in atto, nonché l'adozione di atti di diffida e revoca delle autorizzazioni nei casi di inadempienza previsti in premessa;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Presidente della Provincia
Mercedes Bresso

Il Segretario Generale
Desiderio De Petris

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza 6 novembre 1997.